



COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento

11 GEN. 2012

Baselga di Piné, li

Oggetto: ordinanza in materia di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali, in attuazione della L.P. 30.07.2010 n. 17.

IL SINDACO

- Richiamata la L.P. 30.07.2010 n. 17 che disciplina l'attività commerciale nella Provincia di Trento, in armonia con i principi previsti dalla legislazione statale;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449 dd. 01.07.2011 con la quale la Giunta Provinciale ha provveduto, in attuazione delle disposizioni contenute al Capo II – sez. VII (art. 22, 23, 24, 25, 26 e 27) della L.P. 30.07.2010 n. 17, ad individuare i comuni ad economia turistica ed a stabilire i parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale;
- Considerato che il Comune di Baselga di Piné rientra nei comuni ad economia turistica annuale, al quale si applica la specifica disciplina di cui alla legge predetta ed in particolare in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) per tutto l'anno gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
 - b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, il comune può prolungare l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 22.30; nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre il comune può prolungare l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 23.30;
 - c) in occasione di particolari eventi promossi e organizzati in collaborazione con l'ente pubblico i comuni possono autorizzare la protrazione dell'orario di apertura anche durante l'orario notturno per un massimo di due giornate nel corso dell'anno;
 - d) il comune può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato e attività previste all'art. 27 comma 2 della L.P. 17/2010;
- Considerato che compete ora ai comuni disporre, con apposito provvedimento, la disciplina in ordine agli aspetti sopracitati;
- Sentite preventivamente le organizzazioni sindacali e di categoria interessate;

ORDINA

1. ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti massimi previsti dagli artt. 22 e 23 della L.P. 30.07.2010, n. 17 e dal presente atto.

Gli orari massimi di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:

- dal **1° giugno al 30 settembre**: apertura non prima delle ore **6.00** e chiusura non oltre le ore **23.30**;
- dal **1° ottobre al 31 maggio**: apertura non prima delle ore **6.00** e chiusura non oltre le ore **22.30**.



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

reg. n. 11-000979

Comune di Baselga di Piné – via Cesare Battisti, 22 – 38042 Baselga di Piné (TN)
Tel. 0461/557024 – Fax 0461/558660 – www.comunebaselgadipine.it – c.baselgadipine@comuni.infotn.it
Cod. Fisc. 00146270228



COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

2. APERTURE DOMENICALI – FESTIVE- MEZZA GIORNATA INFRASETTIMANALE

Per tutto l'anno gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento non si applica alle tipologie previste dall'art. 27 della L.P. 30.07.2010, n. 17 e qui di seguito elencate:

- agli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate, nonché agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali.

Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 dell'art. 27, questo provvedimento non si applica inoltre:

- alle rivendite di riviste e giornali, agli esercizi che utilizzano unicamente le tabelle speciali previste dall'articolo 19, alle gelaterie, rosticcerie, pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande o di pane e latte o di generi di gastronomia di produzione locale, agli esercizi indicati nell'articolo 61;


- alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni, se esercitate in forma specializzata:

- 1) mobili;
- 2) libri;
- 3) dischi, musicassette, videocassette, supporti audio e video in formato digitale;
- 4) opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe;
- 5) cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- 6) fiori, piante e articoli da giardinaggio;
- 7) autoveicoli, cicli e motocicli;

- alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni.




Il Sindaco
Dot. Ugo Grisenti

Da inviare a:

- albo comunale
- commercianti di Baselga di Piné
- Comando Polizia Municipale Alta Valsugana
- Comando stazione Carabinieri di Baselga di Piné